

CAPITOLATO POLIZZA N.
Assicurazione RCA/RD veicoli ASE spa di Manfredonia

CIG: n.

AVVERTENZA PRELIMINARE

Il presente "capitolato" è parte integrante e sostanziale della polizza suindicata; in caso di discordanza tra condizioni stabilite nel presente "capitolato" e condizioni stabilite in qualsiasi altro documento contrattuale prodotto dall'Assicuratore, prevalgono le condizioni più favorevoli all'Assicurato.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE RCA.

1. Garanzia base

Assicurazione RCA, ai sensi di legge, compreso la responsabilità civile per danni a terzi trasportati, ovunque trasportati e qualunque sia il titolo o il motivo in base al quale viene effettuato il trasporto.

2. Estensioni di garanzia

- A. Uso di mezzi meccanici, in base alle dotazioni proprie e all'uso specifico del veicolo.
- B. Danni a cose di terzi trasportate conseguenti a sinistro riguardante le garanzie prestate, esclusi denaro e preziosi.
- C. Responsabilità civile dei trasportati per danni a terzi.
- D. Ricorso di terzi a seguito di incendio, scoppio, implosione o esplosione del veicolo assicurato.
- E. Tutela legale, in qualsiasi ordine e grado di giudizio, del Contraente e dei suoi legali rappresentanti nonché del conducente e dei terzi trasportati.

3. Forma tariffaria

- ☐ Autovetture, motocicli e ciclomotori: bonus/malus.
- ☐ Autocarri scarrabili, cassoni, compattatori e costipatori: premio fisso con franchigia di € 500,00.
- ☐ Tutti gli altri veicoli: premio fisso.

4. Limiti di risarcimento

- A. Massimale per tutti gli altri veicoli assicurati: € 7.750.000,00 (€ 6.450.000,00 per danni a persone ed € 1.300.000,00 per danni a cose), con automatico adeguamento a eventuale massimale più elevato stabilito dalla vigente normativa comunitaria o nazionale.
- B. Sottolimito per garanzia "Carico e scarico con mezzi meccanici": € 1.000.000,00.
- C. Sottolimito per garanzia "Ricorso dei vicini a causa di incendio": € 250.000,00 con una franchigia di € 500,00.

Ove occorra, fermo restando il massimale complessivo di cui alla precedente lettera A), il massimale non impegnato per i danni a cose verrà riversato sui danni a persone e, viceversa, il massimale non impegnato per i danni a persone verrà riversato sui danni a cose.

5. Condizione speciale carico e scarico con mezzi meccanici

La Compagnia assicuratrice, nei limiti del massimale di cui al precedente art. 4, lettera C), si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e dei quali sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione alla esecuzione delle operazioni di carico o scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Detta garanzia non copre i danni causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- A. tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla assicurazione;
- B. il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate alla precedente lettera A), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con loro o siano a loro carico, in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- C. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità limitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla precedente lettera B).

6. Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice

La Compagnia assicuratrice, per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo danneggiato di eccezioni previste dalle condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:

- 1. nei confronti del Contraente, del proprietario, del locatario e del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:
 - a. danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b. sinistro causato da veicolo guidato da una persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, anche quando tale situazione sia stata sanzionata ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e successive mm. ii.;
 - c. se il conducente del veicolo si trova con la patente scaduta per la quale abbia già richiesto il rinnovo, attestato da idonea certificazione;
 - d. se il conducente del veicolo si trova con la patente scaduta ma può dimostrare che, comunque, ha diritto al suo rinnovo.
- 2. nei confronti del Contraente o del proprietario del veicolo assicurato nei seguenti casi:
 - a. se è stata omessa la revisione del veicolo nei termini stabiliti dalle vigenti norme;
 - b. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo ai sensi delle vigenti norme.

La presente condizione perde di efficacia nel caso in cui il Contraente, il proprietario o il locatario del veicolo assicurato fossero stati a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che avrebbero determinato il diritto all'azione di rivalsa da parte della Compagnia.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI.

7. Garanzie minime

- ☐ Incendio, esplosione, implosione, scoppio e azione del fulmine.
- ☐ Furto e rapina.
- ☐ Fenomeni atmosferici e naturali, compreso inondazioni, alluvioni e allagamenti.
- ☐ Eventi socio-politici.
- ☐ Atti vandalici.

8. Scoperto

10% (dieci per cento) con un minimo di € 500,00.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI.

9. Libro matricola

Viene istituito un "libro matricola" nel quale vengono riportati tutti i veicoli assicurati inizialmente e tutte le variazioni che intervengono successivamente.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Il premio viene calcolato in base ai veicoli assicurati inizialmente e, alla fine dell'anno, si effettua il conguaglio tra i premi dovuti per eventuali inclusioni di nuovi veicoli e i rimborsi spettanti per eventuali esclusioni o sospensioni.

10. Assicurazione per conto di chi spetta

Il Contraente stipula il contratto per conto di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1891 del C.C.

11. Clausola broker

Il Contraente, con il consenso della Compagnia assicuratrice, affida la gestione della polizza, fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe o rinnovi, al broker:

ASSIGEM SRL, con sede in Manfredonia, Loc.tà Calle del Porto – Torre B.

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, restano a intero ed esclusivo carico della Compagnia assicuratrice e non dovranno costituire onere aggiuntivo per il Contraente.

12. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del Broker di cui al precedente art. 11) e, pertanto, qualsiasi comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia assicuratrice si intenderà fatta dal Contraente come pure qualsiasi comunicazione fatta dalla Compagnia assicuratrice al Broker si intenderà fatta al Contraente.

Dette comunicazioni saranno considerate valide ed efficaci quando vengano effettuate a mezzo telefax, e-mail, raccomandata, consegna a mano, servizio di posta celere, corriere, telegramma o con qualsiasi altro mezzo che consenta di attestarne il mittente, il destinatario, la data e il contenuto.

13. Durata del contratto

Il contratto viene stipulato con effetto dalle ore 24.00 del 2/11/2025 e scadenza alle ore 24.00 del 2/11/2026; si esclude il rinnovo tacito del contratto.

14. Pagamenti del Contraente a favore della Compagnia assicuratrice

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente all'Assicuratore, fino alla cessazione della polizza, compreso eventuali riforme, proroghe o rinnovi, dovrà essere effettuato esclusivamente a ½ bonifico bancario a favore del Broker indicato al precedente punto 11), fermo l'obbligo da parte di quest'ultimo di darne debito conto all'Assicuratore nei termini previsti da consolidata consuetudine di mercato o da diversi accordi intercorsi tra gli stessi Broker e Assicuratore.

Resta espressamente convenuto tra le parti che la contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento a favore del Broker varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Contraente.

15. Pagamento del premio/Termine di rispetto

Per il pagamento della prima rata di premio, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Il mancato pagamento del premio nel "termine di rispetto" stabilito innanzi, comporta l'automatica sospensione della assicurazione dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di tale "termine" fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato; si precisa che, a seguito di tardivo pagamento del premio, l'assicurazione torna a operare per i sinistri avvenuti dopo le ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento ma non per quelli avvenuti durante il periodo di temporanea sospensione della assicurazione.

16. Regolazione premio complessivo di polizza

Il premio relativo alla presente assicurazione, convenuto in base a elementi variabili (veicoli assicurati per i giorni di effettiva copertura), viene anticipato - in via provvisoria - all'inizio di ogni annualità assicurativa o diverso periodo indicato in polizza e viene regolato - in via definitiva - alla fine dell'annualità o del diverso periodo considerato.

Le differenze risultanti a favore della Compagnia assicuratrice devono essere pagate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della "appendice" di regolazione mentre quelle a favore del Contraente devono essere saldate dall'Assicuratore al rilascio della "appendice" di regolazione.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

17. Termine per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, la denuncia all'Assicuratore, in deroga all'art. 1913 del C.C., deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'Ufficio preposto del Contraente ne viene a conoscenza e, in caso di ritardo, vale il disposto di cui all'art. 1915 del C.C.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii. e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

19. Norme di rinvio

Per tutto ciò e quanto non previsto dal presente "capitolato" si fa espresso rinvio alle vigenti norme di legge.



L'Amministratore Unico

Dott. Marcello Danisi

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)